

Nonostante le vive ingiurie che da varie parti erano state rivolte alla Regione Siciliana, nessun assegnamento poteva ancora farsi su di un prossimo esito favorevole della suddetta pratica di variante.

Al pari delle altre costruzioni del rieme, il progetto del grattacielo era stato studiato ed elaborato in base al "VR 112", ma con alcune modifiche ed adattamenti cosicché il progetto era, in definitiva, una variante della variante "VR 112".

Il Comune peraltro si era dichiarato disposto ad approvare il progetto e a rilasciare la relativa licenza di costruzione purché fosse preventivamente firmato un accordo mediante il quale, provvedendosi a regolare tutte le questioni, l'Istituto doveva assumere l'obbligo di manlevare interamente il Comune da qualsiasi pretesa che fosse avanzata da terzi per eventuali lesioni di loro diritti.

Considerato che le conseguenze di tale clausola potevano essere amplissime ed erano, in ogni caso, imprevedibili, soprattutto data l'eccezionale mole dell'edificio dell'I.N.A., il Servizio legale aveva espresso parere contrario alla firma di un accordo, contenente la manleva richiesta dal Comune, prima della avvenuta approvazione del "VR 112".

Il Consiglio pertanto, nella seduta del 20 settembre 1953, tenuto conto del suddetto parere e di quel